

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 22114 /111.2015.11. del 15 OTT. 2015 /Pos. Coll. e Coord. n.10.

Assessorato regionale del Territorio e
dell'Ambiente
Comando del Corpo forestale della regione
siciliana
Srvizio contenzioso
90146 PALERMO
(Rif. nota 04/08/2015, n. 89966)

Oggetto: *Indennità chilometrica operai addetti all'antincendio.*

1. Con la richiesta in riferimento viene rappresentato che l'emanazione della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 47, comma 1, per i lavoratori forestali della Regione siciliana ha "... *riproposto il problema ... della qualificazione giuridica da attribuire all'esborso che il datore di lavoro effettua a favore del lavoratore quando l'azienda non provveda ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro*".

Il Comando in indirizzo richiama, a tal riguardo, l'art. 54 del CCNL vigente per i lavoratori forestali, che prevede le modalità di rimborso per coloro che utilizzano mezzi propri di trasporto al fine di recarsi sul posto di lavoro, l'art. 16 del Contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL), il quale stabilisce l'individuazione del centro di raccolta quale riferimento da valere per determinare il punto di partenza ai fini del rimborso chilometrico, nonché l'Accordo sindacale 22 maggio 2002 (ove sono convenute ulteriori modalità per individuare il suddetto Centro di raccolta).

Trattandosi di "*calcolo forfettario di somme che il datore di lavoro eroga per venire incontro al lavoratore per affrontare le spese di viaggio ...*" si pone "*il problema se tale erogazione debba essere giuridicamente sussunta nell'Istituto del 'rimborso' o in quello di 'indennità'*".

Evidenzia, inoltre, che "*un rilevante orientamento giurisprudenziale ... qualifica la somma dovuta al lavoratore come indennità chilometrica*", e ciò secondo codesto Dipartimento potrebbe indurre "*all'irragionevole affermazione che l'erogazione debba esser effettuata a*



favore di tutti i lavoratori che si spostano, siano essi alla guida del proprio mezzo ovvero ... traspostati nel mezzo di altro operaio”.

Riporta, poi, condividendone le argomentazioni, una decisione della Corte di Cassazione e una “Risoluzione del Ministero delle Finanze” circa l’assoggettabilità della somma corrisposta al lavoratore a trattenute fiscali e previdenziali.

Pone, quindi, specificamente i seguenti quesiti, e, in particolare, se:

- 1) Sia corretto alla luce del suddetto dettato e del citato art. 47 della l.r. n. 9/2015, che il rimborso venga riconosciuto solo al lavoratore che dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di avere utilizzato per raggiungere la sede di lavoro il mezzo proprio o nella propria disponibilità e non agli altri lavoratori trasportati (ciò consentirebbe di effettuare controlli a campione su tali dichiarazioni).
- 2) In base all’accordo stipulato in data 22 maggio 2002 tra il Dirigente generale del Dipartimento regionale Aziende foreste demaniali e le Organizzazioni sindacali di categoria, il criterio ivi stabilito risulterebbe applicabile “limitatamente per i lavoratori del servizio antincendio” di cui all’art. 56, comma 5, lett. a), b) e c) della L.R. n. 16/1996 e all’art. 5 della L.R. n. 13/1999;
- 3) Per gli O.T.I. (operai a tempo indeterminato) utilizzati dagli Ispettorati, i quali invece appartengono al contingente di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), della citata L.R. n. 16/1996 (e, quindi, sarebbero esclusi dall’accordo sindacale sopra richiamato stipulato nell’anno 2002), il calcolo del rimborso chilometrico da riconoscere ex art. 54 del C.C.N.L. di categoria sia quello indicato dal CIRL vigente (cfr. art. 16, comma 1, secondo periodo: “Il centro di raccolta è da intendersi come l’ubicazione della casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro”);
- 4) Qualora si acceda all’interpretazione della norma nel senso di considerare l’esborso da parte dell’Amministrazione come “rimborso”, tale determinazione incida anche su quei casi previsti e regolati dall’art. 47, comma 1, della recente legge regionale n. 9/2015, che, indirettamente fissa in 20 chilometri (o meno) tra andata e ritorno il percorso effettuato dai lavoratori, e impone che gli uffici provinciali chiedano al Dipartimento l’autorizzazione all’utilizzo dei lavoratori oltre tale distanza, rinviando a forme di contrattazione specifica la determinazione sui relativi rimborsi;
- 5) Sia corretto, ai sensi del citato art. 54 del CCNL, decurtare dal rimborso chilometrico di cui all’art. 15 del medesimo contratto, due chilometri all’andata più due chilometri al ritorno quale “franchigia” che deve essere posta a carico del lavoratore.

2. In ordine alla articolata problematica posta, sembra opportuno premettere una ricognizione della specifica normativa.

L’art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - collocato nel Titolo II ‘Misure di contenimento della spesa’, Capo I ‘Disposizioni di contenimento della spesa per favorire lo sviluppo nel settore agricolo e forestale’ - prevede al comma 1, che:

“Dopo il comma 4 dell’articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell’ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici



provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante”.

L'art. 54 del CCNL in vigore dal 2 agosto 2006 (per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria), applicato ai lavoratori forestali della Regione siciliana, stabilisce che “L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a Km. 2 dal Centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Il Centro di raccolta è di norma individuato il più vicino al posto di lavoro...

L'individuazione del Centro deve comunque essere funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori e a salvaguardare la economicità dell'azienda.

Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal comma 1)... al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal centro di raccolta al luogo di lavoro...

... Le Parti danno atto che il rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”.

L'art. 16 del Contratto Integrativo Regionale (CIRL – per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria) prevede che “l'Amministrazione Forestale è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto (art. 54 CCNL cit.) per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta, il centro di raccolta è da intendersi come l'ubicazione della casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro...”.

Nel verbale di accordo sindacale 22 maggio 2002 (trasmesso in allegato alla richiesta in riferimento), sottoscritto “al fine di definire la pendenza contrattuale ... riguardante l'individuazione del centro di raccolta per la corresponsione del rimborso chilometrico per i lavoratori impegnati nel servizio antincendio relativamente all'anno 2002 e successivi”, al punto 1 è convenuto che “Il centro di raccolta per i lavoratori di cui in premessa viene individuato nel Comune ove gli stessi risultano iscritti nelle graduatorie compilate ex L.R. 16/96 e successive disposizioni (L.R. 13/99), e valide ai fini dell'avviamento”.

Al punto 2 è altresì convenuto che “Nell'ipotesi in cui la residenza del lavoratore sia più vicina al posto di lavoro, rispetto al Comune di iscrizione, il chilometraggio da valere ai fini del rimborso verrà preso in base al criterio della minore distanza tra residenza e posto di lavoro”.

Premesso, dunque, il suddetto quadro normativo di riferimento, va subito osservato come il legislatore regionale, con l'art. 47 della l.r. n. 9/2015 sopra riportato, intende, nell'ottica di misure di contenimento della spesa nel settore agricolo e forestale, favorire una utilizzazione dei lavoratori forestali nei pressi dei luoghi di lavoro.

A tal fine stabilisce che gli stessi lavoratori debbano di regola essere impiegati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno.

Soltanto eccezionalmente, quando si presenti la necessità di un loro utilizzo oltre tale distanza, gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale



competente. Ciò ragionevolmente al fine di tenere sotto controllo la relativa spesa, oltre che evitare un disagio ai medesimi lavoratori.

Quindi, se è pur vero che il lavoratore forestale va tenuto indenne dalla spese sostenute per la trasferta, l'obiettivo che si cerca di conseguire è quello, attraverso una ottimale organizzazione dell'attività lavorativa, di evitare quanto più possibile che lo stesso lavoratore sia costretto a sostenere spese di trasferta.

Non pare dubbio, poi, scendendo ad esaminare gli specifici quesiti posti, ed in particolare quello di cui al punto 1), che le spese devono essere effettivamente sostenute per potere essere rimborsate, ed in tal senso, il lavoratore è tenuto a dimostrare l'effettivo esborso, anche attraverso un'apposita autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), dichiarando di avere adoperato il mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro.

Connesso al primo quesito è poi quello indicato al superiore punto 4). Infatti, l'importo del rimborso (tale è l'espressione letterale adoperata dall'art. 47 della l.r. n. 9/2015, e in effetti tale è pure la definizione contenuta nel succitato art. 54 del CCNL, richiamato dall'art. 16 del CIRL), dovrà essere oggetto di contrattazione specifica, che, a tal proposito, andrà quanto prima attivata dal Dipartimento richiedente, avendo come base di partenza il costo del carburante. Ciò, peraltro, rafforza il convincimento su esposto di un rimborso che abbia un riconoscimento solo a seguito di un costo effettivo sostenuto dal lavoratore.

Una volta conclusa, proprio per il rinvio operato dalla predetta legge regionale n. 9/2015, la contrattazione specifica potrà avere prevalenza - secondo i contenuti in essa previsti - sui vari contratti collettivi di diverso ambito territoriale, (cfr. *Corte di Cassazione, sezione lavoro, 26 maggio 2008, n. 13544*), secondo il principio di autonomia e competenza, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa (cfr. *anche Cass. 4 febbraio 1988, n. 1147*).

Quanto al secondo quesito, (e cioè se *In base all'accordo stipulato in data 22 maggio 2002, il criterio ivi stabilito risulterebbe applicabile limitatamente per i lavoratori del servizio antincendio di cui all'art. 56, comma 5, lett. a), b) e c) della L.R. n. 16/1996 e all'art. 5 della L.R. n. 13/1999*) dal tenore letterale del verbale di accordo 22 maggio 2002 sopra riportato, esso sembra riguardare in effetti soltanto detti lavoratori forestali impegnati nel servizio antincendio, per i quali il Centro di raccolta viene pertanto ad essere individuato nel Comune ove gli stessi risultano iscritti nelle relative graduatorie.

In ordine al **3°** quesito, per gli operai a tempo indeterminato (O.T.I., contingente di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) della l.r. n. 16/1996), si ritengono condivisibili le considerazioni del Dipartimento richiedente, e cioè che agli stessi, non essendo contemplati nel citato accordo del 22 maggio 2002, si applichino le modalità di rimborso chilometrico in atto vigenti, ed in particolare che il centro di raccolta è da intendersi nella casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro.

Circa l'ultimo quesito posto (e precisamente, come sopra detto, se *sia corretto, ai sensi del citato art. 54 del CCNL, decurtare dal rimborso chilometrico di cui all'art. 15 del medesimo contratto', due chilometri all'andata più due chilometri al ritorno quale*

¹ Art. 15 - Mezzi di trasporto. (CCNL in vigore dal 2.8.2006) Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, a una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Una indennità pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina super per chilometro percorso compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri e usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal Centro di raccolta (v. art. 54 - parte Operai).




“franchigia” che deve essere posta a carico del lavoratore) la suddetta decurtazione, se pur frutto di una prassi applicata, non sembra trovare alcun riscontro nei vigenti accordi collettivi nazionali e integrativi, come limite al rimborso da corrispondere al lavoratore. Rimane, ovviamente, ferma la possibilità di una previsione in tal senso nella contrattazione specifica in materia di rimborso, alla cui regolamentazione e attivazione, come già sopra osservato, fa rinvio il più volte citato art. 47 della legge regionale n. 9/2015.

Nei suddetti termini è il parere di questo Ufficio.

3 - A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

(Avv. Gianluigi Amico)



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

